

Registro Generale N. 000281/2023 del 12/05/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Conferimento di incarico di assistenza legale nel giudizio sul ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna n. 196/2023 - CIG Z003B06EC5

Premesso che, come evidenziato nella relazione del Dirigente del Settore Servizi finanziari dell'Unione delle Terre d'Argine, agli atti del protocollo comunale n. 27577 del 26/04/2023, nella quale viene ripercorsa la vicenda sottostante il procedimento giurisdizionale di cui in oggetto

- in data 28/11/2019 il Comune di Carpi notificava a persona fisica n. 5 avvisi di accertamento per infedele dichiarazione IMU di lotti di terreno edificabile, relativi alle annualità da 2013 a 2017, per un importo complessivo accertato di € 3.290,00 di cui € 2.092,00 relativi ad imposta;
- il contribuente, avverso i suddetti avvisi, ha presentato cinque distinti ricorsi presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Modena, avanti alla quale l'Ente si è costituito per la resistenza in giudizio (deliberazione di Giunta n. 83 del 12/05/2020) tramite Ufficio associato del Contenzioso Tributario della Provincia di Modena, con il quale l'Ente medesimo è convenzionato;
- la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Modena, con sentenza n. 395 del 29/06/2021, depositata in data 15/09/2021, ha rigettato i ricorsi riuniti condannando altresì il contribuente alla rifusione delle spese di lite;
- il contribuente, in data 7/4/2022, presentava appello, avverso la suddetta sentenza, presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna e per la resistenza in giudizio l'Ente, già autorizzato con la sopra richiamata deliberazione di Giunta, si è avvalso nuovamente dell'assistenza dell'Ufficio associato del Contenzioso Tributario della Provincia di Modena, già sopra richiamato;
- la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 196, depositata in data 6/2/2023, ha rigettato il ricorso del contribuente condannando altresì lo stesso alla rifusione delle spese di lite;

Dato atto che

- in data 20/04/2023, con prot. 26775, è pervenuta a codesto Ente comunicazione da parte della Provincia di Modena della notifica del ricorso per Cassazione da parte del contribuente (ricorso notificato all'Ufficio Associato della Provincia di Modena a mezzo PEC in data 18/04/2023);
- la richiamata relazione, assunta agli atti al prot. 27577 del 26/04/2023, il Dirigente del Settore Servizi Finanziari evidenziava la necessità di resistere nell'ulteriore grado di giudizio al fine di salvaguardare e tutelare le ragioni dell'Ente – tenuto anche conto delle sentenze favorevoli al Comune espresse nei precedenti gradi;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 64, del 09/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale la Giunta disponeva, tra l'altro:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- *“di autorizzare il Sindaco del Comune di Carpi, per le motivazioni dettagliatamente descritte in premessa e che devono intendersi qui integralmente richiamate, a costituirsi nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione instaurato a seguito di ricorso avverso la sentenza n. 196 depositata in data 6/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado, con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, conferendo all’incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio;”*
- *“di dare atto che la sopra richiamata spesa stimata per il servizio risulta di € 2.918,24 lordi, comprensivi di compenso € 2.069,50, spese generali del 15% € 310,43, sottrazione di arrotondamento di € 79,93, contributo previdenziale CPA del 4% € 92,00 (su € 2.300,00 – importo arrotondato), e IVA del 22% € 526,24 e trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 (annualità 2023);”*
- *“di dare mandato al Segretario Generale di procedere all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico, conferendo al legale incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio, nonché di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, tenendo conto dell’opportunità di avvalersi dell’Avv. Marco Zanasi del Foro di Modena, con studio in via Ganaceto n. 154 – 41121 – Modena (MO), p.iva 02212120360”*

Considerato che, come evidenziato nelle premesse della richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 09/05/2023

- per l’annualità d’imposta 2012 risulta pendente giudizio presso la Corte di Cassazione, per la medesima materia, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, n. 308/2022, in atti al protocollo generale del Comune di Carpi al n. 67253 del 13/10/2022;
- per tale controversia, con deliberazione di Giunta n. 188 del 04/11/2022 veniva autorizzata la costituzione in giudizio, e, con determinazione n. 864 del 10/11/2022, veniva affidato l’incarico di difesa in giudizio del Comune di Carpi all’Avv. Marco Zanasi del Foro di Modena, con studio in via Ganaceto n. 154 – 41121 – Modena (MO), p.iva 02212120360;
- per il medesimo contribuente ricorrente, in qualità di erede, relativamente a medesimi beni immobili, sono pendenti, presso gradi di giudizio inferiori, ricorsi relativi alle annualità di imposta dal 2013 al 2017, attinenti la medesima materia;
- il giudizio in Corte di Cassazione di cui alla presente deliberazione oggetto presenta medesime parti e medesimi caratteri, salve le differenti annualità riguardate, rispetto al giudizio instaurato da ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Sez. 6 n. 308/2022, sopra citato;
- le ragioni del Comune di Carpi, riconosciute dalle citate sentenze di primo e secondo grado, potrebbero venire frustrate in caso di mancata costituzione nel giudizio incardinato presso la Corte di Cassazione e instaurato dal contribuente;

Considerato altresì che

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- il valore della controversia, dichiarato dal ricorrente, è di complessivi € 2.092,00;
- il giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui in oggetto presenta medesime parti e medesimi caratteri, salve le differenti annualità riguardate, rispetto al giudizio instaurato da ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Sez. 6 n. 308/2022, sopra citato;
- con la già richiamata determinazione n. 864 del 10/11/2022, ad oggetto “Ricorso alla Corte di Cassazione ex art. 360 c.p.c. avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Sez. 6 n. 308/2022. Conferimento di incarico di difesa in giudizio. CIG Z173860756” veniva affidato il servizio medesimo all’Avv. Marco Zanasi del Foro di Modena, con studio in via Ganaceto n. 154 – 41121 – Modena (MO), p.iva 02212120360;
- in data 29/04/2023 è pervenuto preventivo prot. 28734, a riscontro di apposita richiesta prot. 28580 del 28/04/2023, da parte dell’Avvocato Marzo Zanasi, per l’attività di assistenza del Comune di Carpi nel giudizio presso la Corte di Cassazione di cui in oggetto;
- tale preventivo stima un costo lordo del servizio di Euro 2.918,24, comprensivo di compenso € 2.069,50, spese generali del 15% € 310,43, sottrazione di arrotondamento di € 79,93, contributo previdenziale CPA del 4% € 92,00 (su € 2.300,00 – importo arrotondato), e IVA del 22% € 526,24;
- dal curriculum vitae del professionista, agli atti del protocollo al n. 70663, del 27/10/2022, emerge esperienza in materia di contenzioso tributario, anche con riferimento ai tributi locali, avendo, altresì, patrocinato i diritti di diversi Comuni in oltre duecentocinquanta procedimenti davanti alla Corte di Cassazione;
- il suddetto preventivo è stato raffrontato alle tariffe previste dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii. e che ne è stata verificata, pertanto, la relativa congruità;
- è stata acquisita dal Professionista, agli atti del protocollo al n. 28734, del 29/04/2023, dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti;
- sono stati effettuati, a buon esito, sulla base dell’importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli circa il possesso dei requisiti richiesti, e che rimangono pendenti le evasioni, da parte degli enti competenti, di richieste di verifica su taluni requisiti;
- presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Avvocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;
- nel funzionigramma dell’ente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 143 del 20/07/2021, la missione 2.4 ‘Conferimento incarichi a legali esterni e gestione del contenzioso (esclusa la rappresentanza in giudizio)’ è affidata al servizio Segreteria generale e affari istituzionali, incardinato presso il Settore Segretario Generale;

Ritenuto che il servizio legale di cui in oggetto rientri tra quelli individuati dall’art. 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Evidenziato che

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui all’art. 17 si applica l’art. 4, il quale prevede che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ((dei contratti attivi,)) esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.”;

- i par. 3.1.1. e 3.1.2. delle linee guida Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, esplicano l'applicazione dei suddetti principi all'affidamento di servizi legali;
- ai sensi dei par. 3.1.4. e 3.1.4.1. *“3.1.4 L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.*
3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale”;

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, con l'affidamento dell'incarico legale di assistenza del Comune di Carpi nella resistenza nel giudizio sul ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna n. 196/2023, all'Avv. Marco Zanasi del Foro di Modena, con studio in via Ganaceto n. 154 – 41121 – Modena (MO), p.iva 02212120360, in ragione delle sopra esposte motivazioni;

Dato atto che l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a 40.000 € nel biennio;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio comunale, n. 31 del 4 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto *“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025”;*
- la deliberazione del Consiglio comunale, n. 32 del 4 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto *“Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025”;*
- la successiva deliberazione di Giunta comunale, n. 58 del 5 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023 - 2025”;*

Dato atto che il Cig assegnato dall'ANAC è il n. Z003B06EC5, con oggetto *“Assistenza legale nel giudizio sul ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna n. 196/2023”;*

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visti, nelle versioni aggiornate,

- l. 31 dicembre 2012, n. 247
- d.lgs. 18/8/2000 n. 267 TUEL con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, codice dei contratti pubblici, artt. 4, 17 e allegato IX;
- d.l. n. 78/2009 (conv. l. 102/2009), art. 9, concernente i pagamenti delle P.A.;
- d.lgs. n. 118/2011, inerente armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio, art. 74;
- l. 13 agosto 2010, n. 136 ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, art. 3;
- d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC, del. 1310/2016, in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC n. 12, del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali;
- regolamento dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 148 del 22/12/2015;
- regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 165/2017;
- regolamento degli uffici e servizi del Comune di Carpi, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 11/02/2013;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 241/2021INPR, del 16/11/2021, ed in particolare il par. 5.1.3;

Determina

- **di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l’incarico legale di assistenza del Comune di Carpi nella resistenza nel giudizio sul ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna n. 196/2023, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del disciplinare di incarico (**allegato A**), all’Avv. Marco Zanasi del Foro di Modena, con studio in via Ganaceto n. 154 – 41121 – Modena (MO), p.iva 02212120360, per un importo complessivo di € 2.918,24, comprensivo di compenso € 2.069,50, spese generali del 15% € 310,43, sottrazione di arrotondamento di € 79,93, contributo previdenziale CPA del 4% € 92,00 (su € 2.300,00 – importo arrotondato), e IVA del 22% € 526,24;

- **di impegnare** conseguentemente la spesa complessiva di € 2.918,24, come sopra riportata e suddivisa, alla voce di bilancio n. 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 (annualità 2023);

- **di dare atto** che la formalizzazione dell’incarico avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (**allegato A**) e con la medesima approvato;

- **di dare atto** che:

- il Cig assegnato dall’ANAC è il n. Z003B06EC5, con oggetto “Assistenza legale nel giudizio sul ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna n. 196/2023”;
- sono stati effettuati, a buon esito, sulla base dell’importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli circa il possesso dei requisiti richiesti, e che rimangono pendenti le evasioni, da parte degli enti competenti, di richieste di verifica su taluni requisiti;

- le liquidazioni delle competenze concernenti il presente atto, come disciplinate nell'allegato disciplinare, verranno evase entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture;
- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale del Comune di Carpi, che ha sottoscritto dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, agli atti del protocollo comunale al n. n. 30933 del 10/05/2023;

- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013;

Il Dirigente
GARUTI ANNA LISA

OGGETTO: Conferimento di incarico di assistenza legale nel giudizio sul ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna n. 196/2023 - CIG Z003B06EC5

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
2.918,24	1.03.02.11.006	300057	2023	Z003B06EC5	01066

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

12/05/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Allegato A

DISCIPLINARE DI INCARICO

di

assistenza legale nel giudizio sul ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna n. 196/2023 – CIG Z003B06EC5

ART. 1

PARTI INTERESSATE

1. Committente: Comune di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso A. Pio, n. 91 C.F. 00184280360, nella persona della Dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 09/05/2023 e determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/2023;
2. Professionista: Avvocato Marco Zanasi, CF *OMISSIS*, p.iva 02212120360, del Foro di Modena, con studio in Via Ganaceto n. 154 - 41121 - Modena (MO).

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di assistenza del Comune di Carpi nel giudizio di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna n. 196/2023, nei modi di legge, per il solo procedimento avanti la Corte di Cassazione, con i poteri e le facoltà previsti nella deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 09/05/2023.

ART. 3

OBBLIGHI E PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Professionista dovrà procedere alla costituzione per la resistenza in giudizio e alla tutela delle ragioni del Comune di Carpi, con ogni strumento ritenuto idoneo, nell'ambito della controversia di cui all'art. 2 del presente disciplinare, nonché all'espletamento di tutte le connesse attività. L'incarico si riferisce esclusivamente alla fase di giudizio di cui all'art. 2.
2. Il Professionista incaricato potrà richiedere al Comune di Carpi tutti gli atti, elementi, notizie e indagini che riterrà utili e necessari per l'espletamento della sua attività.
3. Il Professionista deve svolgere personalmente l'incarico affidato. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità e senza oneri per il Comune, di sostituti processuali della cui attività sarà in ogni caso responsabile.
4. Il professionista è altresì obbligato a:
 - a) fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, il professionista dovrà aggiornare per iscritto costantemente gli Enti sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata;
 - b) rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;



- c) alla conclusione della fase di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d) restituire all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa a suo tempo consegnatagli;
- e) non assumere, per la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Amministrazione, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- f) svolgere l'incarico nel rispetto degli obblighi professionali dettati dall'ordinamento di cui alla L. n. 247/2012 e di tutti quelli inerenti la funzione;
- g) osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai seguenti Codici di comportamento:
- "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" approvato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, disponibile al sito <http://www.normattiva.it>;
 - codice di comportamento del Comune di Carpi, disponibile al seguente link: <https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/atti-e-documenti/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti>;
- h) porre in essere, nell'espletamento dell'incarico, tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia. Il professionista si assume la diretta responsabilità di eventuali violazioni, nell'espletamento dell'incarico, delle norme sopra richiamate.

ART. 4

OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore del Professionista mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
2. Il Comune di Carpi si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini indicati all'art. 5 del presente disciplinare.

ART. 5

COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

1. Per le prestazioni di cui all'oggetto, come da preventivo agli atti del prot. gen.le n. 28734 del 29/04/2023, il compenso spettante al Professionista è stabilito in € 2.069,50, spese generali del 15% € 310,43, sottrazione di arrotondamento di € 79,93, contributo previdenziale CPA del 4% € 92,00 (su € 2.300,00 – importo arrotondato), e IVA del 22% € 526,24; il suddetto compenso verrà corrisposto dal Comune di Carpi dietro presentazione di regolare fattura e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento successivamente alla conclusione dell'incarico di difesa in giudizio, con salvezza del diritto del Professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 30% del compenso spettante.
2. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti



l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dal Comune di Carpi solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016. Il Comune di Carpi provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e delle ulteriori condizioni legittimanti come sopra descritte.

3. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Le parti danno atto che per il presente contratto il CIG è il seguente: Z003B06EC5. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-*bis*, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto. I pagamenti a favore del Professionista saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato dal Professionista.

4. Le fatture dovranno:

a) essere intestate a

COMUNE DI CARPI

Codice Univoco Ufficio del Comune di Carpi: UFT5W3

Codice IPA di Carpi: c_b819

Codice Fiscale/partita IVA: 00184280360

b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale) in corrispondenza dei dati del conto corrente dedicato comunicato al Comune di Carpi;

c) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento (data e numero cronologico) e il codice CIG.

ART. 6

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza *OMISSIS*. Il Professionista si obbliga a comunicare l'eventuale rinnovo della medesima polizza o gli estremi dell'eventuale nuova polizza, alla scadenza di quella in essere.

ART. 7

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

2. Il Professionista dichiara, altresì, l'insussistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente per i soggetti incaricati da una pubblica amministrazione.

3. Il professionista dichiara di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta:

“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa



o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 8

OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

1. Il Professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti all'Amministrazione. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio, al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso, contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio. Il rischio deve essere valutato secondo le classificazioni comunicate dal committente con apposita missiva e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART. 9

PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI

1. Gli Elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.
3. Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 10

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali, verrà applicata allo stesso una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine.
2. In tal caso il Comune inoltre, con determina dirigenziale, potrà stabilire la revoca dell'incarico.
3. Il Committente può risolvere il presente contratto in seguito ad accertata grave violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento del Comune di Carpi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014.

ART. 11

DIVERGENZE

1. Eventuali divergenze sorte tra il Comune ed il Professionista circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile la composizione in via bonaria, saranno deferite al foro competente di Modena.

ART. 12



SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. L'imposta di bollo per il presente documento è assolta, da parte del legale incaricato, mediante marca apposta sull'attestazione di assolvimento sottoscritta dal legale medesimo, agli atti del Comune di Carpi.
2. Il presente documento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 13

VALIDITA' E FIRMA ELETTRONICA

1. Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dell'incarico.
2. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per il presente incarico saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio: le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, Prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. L'interessato può avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento Europeo 2016/679.
3. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Professionista
Avv. Marco Zanasi

Il Segretario generale
Dott.ssa Anna Lisa Garuti